

## FOGLIO INFORMATIVO "FIDO IN CONTO CORRENTE" PER CONSUMATORI DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO E PER NON CONSUMATORI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### Banca Generali S.p.A.

Uffici Operativi: 34132 Trieste, C.so Cavour, 5/A tel. 040.7777.111, fax 041.5270193 oppure 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 tel. 800.133.133, fax 02.69462307 - Sede Legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 - Cap. Soc. euro 116.851.637 int. vers. - Iscrizione al Registro Imprese di Trieste c.f. 00833240328, p.iva 01333550323 REA n. 103698 Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Numero Verde: 800.133.133; E-mail [info@bancagenerali.it](mailto:info@bancagenerali.it).

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede:

#### DATI CONSULENTE FINANZIARIO:

Cognome:		Nome:	
Codice Consulente:	e-mail:	Telefono:	
Indirizzo:		N° iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari:	

### CHE COS'E' IL FIDO IN CONTO CORRENTE (IL FIDO)

Il Fido in conto corrente (cd. Fido) è il contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.

In caso di contestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

#### VANTAGGI:

- Agevole opportunità di ottimizzare il rendimento delle masse depositate
- Capitale supplementare a copertura di esigenze di liquidità/diversificazione investimenti senza alienazione del proprio patrimonio
- Utilizzo flessibile del fido
- Interessi debitori calcolati solo sull'importo creditizio utilizzato

#### RISCHI

- Rischi di mercato e di credito attinenti gli strumenti finanziari posti a garanzia
- Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

<b>Tipo di contratto di Credito</b>	Fido in conto corrente dedicato alla clientela appartenente al segmento "Consumatori", come definita ai sensi del Decreto Legislativo n. 141/2010 e agli articoli 121 e 122 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993 e sue successive modificazioni e integrazioni), per importi superiori a € 75.000 e ai soggetti diversi dai "Consumatori" (clientela al segmento c.d. "Non Consumatori").
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>[Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il fido]</i>	Secondo le modalità (ad es. contanti, assegni circolari e bancari, bonifici, ecc.) ed i tempi di utilizzo del fido previsti dalla Normativa contrattuale - a cui si rinvia - applicabile al c/c sui cui è regolato il fido.
<b>Durata del contratto di credito</b>	Linea valida sino a revoca.
Rate e loro ordine di imputazione	La forma tecnica del contratto di credito non prevede rate.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>[Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito]</i>	L'importo totale dovuto dal consumatore corrisponde all'importo utilizzato del fido, oltre agli interessi e agli altri costi connessi maturati sino alla data di rimborso.
<b>Garanzie richieste (se applicate)</b>	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della Banca.

		Eventuale fidejussione di terzo, a seconda delle risultanze dell'istruttoria.
<b>QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO</b>		
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia. Per saperne di più: <a href="http://www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a>		
Si ipotizza un contratto a tempo indeterminato di € 100.000, che il fido abbia una durata pari a 3 mesi, che esso sia utilizzato per intero, <b>che sia garantito</b> , che la liquidazione degli interessi sia su base trimestrale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario nella misura di € 250 annuali e comunque entro i limiti dettati dalla normativa attuale nella misura dello 0,50% trimestrale sull'accordato).		
Accordato		€ 100.000
Utilizzato		€ 100.000
Tasso debitore nominale annuo <sup>1</sup>		3,00%
Spese collegate all'erogazione del credito		€ 62,50 (pari a € 250 annuali – 0,25% – calcolati per 1 trimestre)
Altre spese		Non previste
Interessi		$(3,00\% \times 100.000) \times (3/12) = € 750,00$
<b>TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)</b> [Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte.]		$\left( \frac{€100.000,00 + €750,00 + €62,50}{€100.000,00} \right)^{12} - 1 = 3,290\%$
<b>INTERESSI DEBITORI</b>		
<b>ELEMENTO</b>	<b>Qualora il fido sia in essere alla data di esigibilità (30 marzo)</b>	<b>In caso di cessazione del rapporto di fido</b>
<b>Periodicità di conteggio</b>	Annuale al 31/12 di ogni anno	Al termine del rapporto di fido
<b>Modalità di calcolo</b>	Anno civile (365 giorni)	Anno civile (365 giorni)
<b>Data di esigibilità degli interessi debitori</b>	A partire dal 15 marzo dell'anno successivo in cui gli interessi debitori sono maturati e comunque non prima che sia trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'es tratto conto	Alla data di cessazione del rapporto di fido
<b>Capitalizzazione</b>	Alla data di esigibilità (come definita sopra)	Alla data di cessazione del rapporto di fido
<b>TASSI APPLICATI</b>		
<b>Tipologia</b>	VARIABILE	
<b>Tasso di interesse che si applica al fido</b> [Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro il limite di fido accordato]	<p>Il tasso debitore entro il limite di fido accordato è ancorato all'indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>CLIENTI CONSUMATORI</b></p> <p>"Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,00%, <b>maggiorato di uno spread massimo del 4,25%.</b></p> <p><b>Il valore attuale del tasso debitore entro fido è pertanto pari a 4,25 %<sup>2</sup>.</b></p>	

<sup>1</sup> Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero (0,00% a 09 2019) maggiorato di 3 punti percentuali.

<sup>2</sup> Media mensile dell'Euribor 365 a tre mesi del mese precedente, con arrotondamento ai 5 centesimi superiori. Qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, l'Indice di riferimento assuma un valore inferiore a 0 (zero), lo stesso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso Debitore sarà pari al solo valore dello Spread.

	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>CLIENTI NON CONSUMATORI</b></p> <p>“Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi superiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,00%, <b>maggiorato di uno spread massimo del 8,30%</b>.</p> <p><b>Il valore attuale del tasso debitore entro fido è pertanto pari a 8,30 %<sup>3</sup>.</b></p> <p><b>Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, l’indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</b></p> <p><b>Assunto l’indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi entro il limite di fido accordato il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell’indice di riferimento applicato.</b></p>
<p><b>Tasso di interesse che si applica per sconfinamento</b></p> <p><i>[Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite di fido accordato per eventuali scoperti di valute e/o in linea capitale]</i></p>	<p>Il tasso debitore per sconfinamento è ancorato all’indice:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> “Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) a 1 mese, media percentuale mensile del mese precedente, arrotondata ai 5 (cinque) centesimi inferiori, con base 365/365 e limite inferiore a zero, ad oggi pari a 0,000%, <b>maggiorato di uno spread massimo del 11%</b>.</p> <p><b>Il valore attuale del tasso debitore oltre fido è pertanto pari a 11 %<sup>4</sup>.</b></p> <p><b>Qualora, per effetto dell’andamento del mercato monetario, l’indice di riferimento come sopra determinato assuma un valore inferiore a 0 (zero), esso avrà valore nullo, restando pacificamente escluso che possa assumere un valore negativo. In tale ipotesi, pertanto, il tasso debitore sarà pari al solo valore dello spread.</b></p> <p><b>Assunto l’indice di riferimento iniziale, la Banca varierà il tasso applicato agli utilizzi oltre il limite di fido accordato o in assenza di fido, il giorno 1 (uno) di ogni mese; la variabilità sarà data apportando al tasso in essere, in egual misura, la variazione rilevata dal confronto delle diverse aliquote dell’indice di riferimento applicato.</b></p>

<b>ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI AL FIDO</b>	
Commissione omnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	La commissione omnicomprensiva prevista dall’articolo 117 bis del Testo Unico Bancario, D. Lgs. 385/1993, è pari a massimo € <b>1.000</b> e viene addebitata annualmente in misura percentuale rispetto all’ importo accordato.
Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario	Esente
Altre Spese	-
Per ottenere il fido o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un’ assicurazione che garantisca il fido e/o</li> <li>• un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul>	No.
Spese di tenuta del conto sul quale registrare i rimborsi e i prelievi, se aprire il conto è obbligatorio per contratto	Il Fido presuppone l’apertura di un conto corrente ad hoc senza ulteriori oneri da considerare per il calcolo del TAEG.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>I costi relativi al contratto di credito possono essere modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per variazione dell’indice di riferimento;</li> <li>• per oggettivo peggioramento del rischio di credito a seguito di una riduzione della capacità patrimoniale o reddituale del Consumatore;</li> <li>• per variazioni del costo della raccolta sul mercato dei capitali;</li> <li>• per decisione della Banca;</li> </ul> <p>in ogni caso rispettando le prescrizioni dell’articolo 118 del Testo Unico Bancario.</p>
Costi in casi di ritardo nel pagamento	In caso di mancato rimborso alla scadenza del fido, o di sconfinamento, saranno applicati gli interessi per sconfinamento contrattualmente pattuiti in sede di apertura

<sup>3</sup> Vds. Nota n.2

<sup>4</sup> Vds. Nota n. 2

<p><i>[Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.]</i></p>	<p>dello specifico rapporto di conto corrente, salvo eventuali successive modificazioni e integrazioni comunicate in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza.</p> <p>Il ritardato pagamento degli importi dovuti può comportare gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficoltoso o addirittura impossibile l'accesso al credito nell'immediato futuro.</p> <p>Se sono state prestate delle garanzie, la Banca ha la facoltà vendere forzatamente i beni oggetto della garanzia.</p>
--	--

Il **Tasso Effettivo globale Medio (TEGM)** pro tempore vigente previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di concessione del fido in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it)

**Avvertenza:** le condizioni economiche sopra riportate sono valide sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive e/o reclamate da banche corrispondenti, imposte o quant' altro dovuto per legge, non immediatamente quantificabili. Tali eventuali oneri aggiuntivi saranno recuperati separatamente.

<b>ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</b>	
Consultazione di una banca dati	<p>Se la domanda di credito del Consumatore è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, la Banca, gratuitamente e in tempi rapidi, è tenuta ad informarlo, sempreché la comunicazione di tale informazione non sia vietata dalla normativa comunitaria o sia contraria all'ordine pubblico o alla sicurezza. Nella comunicazione di rifiuto saranno forniti gli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.</p> <p>La Banca si avvale delle seguenti banche dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrale dei Rischi;</li><li>• Registro delle Imprese;</li><li>• Centrale dei Bilanci</li><li>• Cerved;</li><li>• Conservatoria dei Registri Immobiliari;</li><li>• Centrale d'Allarme Interbancaria.</li></ul>
Diritto a ricevere una copia del contratto	<p>Il Consumatore ha diritto di ottenere gratuitamente, a richiesta, copia del contratto di credito idoneo per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se la Banca, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</p>

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Recesso del Cliente

1. Il Cliente ha diritto di recedere dal Fido in ogni momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione, mediante comunicazione da inviarsi a "Banca Generali S.p.A., Direzione Crediti, Piazza Tre Torri, 1 20145 – Milano" a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e previo pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, oneri e spese.
2. Il Cliente prende atto che in tal caso è facoltà della Banca procedere alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi del conto corrente rispetto alla scadenza contrattualmente prevista nell'ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

### Recesso della Banca

1. Nel fido stipulato a tempo indeterminato la Banca ha diritto di:
  - a.) recedere dal contratto o ridurre il fido, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno quindici (15) giorni ;
  - b.) recedere dal contratto o ridurre il fido con effetto immediato, qualora ricorra una giusta causa, dandone comunicazione scritta al Cliente.In tale ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non superiore a tre (3) giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso.
2. Qualora il fido sia stato stipulato a tempo determinato la Banca ha diritto di recedere o ridurlo con effetto immediato esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto è concesso al Cliente un termine di adempimento non inferiore a quindici (15) giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di recesso.
3. In ogni caso il recesso esercitato dalla Banca per giusta causa ha l'effetto di sospendere l'utilizzo del fido fin dal sorgere dei presupposti di fatto che integrano la giusta causa stessa, senza necessità alcuna di comunicazione preventiva da parte della Banca in merito a tale sospensione.
4. Resta salva la possibilità della Banca di avvalersi della facoltà prevista al comma 2 del precedente paragrafo "Recesso del Cliente" anche nei casi disciplinati dal presente articolo.
5. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa ai fini del presente articolo: (i) l'inadempimento da parte del Cliente, anche rispetto ad una sola delle obbligazioni assunte o assumende in forza del contratto che disciplina il fido , (ii) la non veridicità della documentazione

prodotta e delle comunicazioni fatte alla Banca stessa e, in via generale, (iii) ogni fatto o circostanza attinente al Cliente che sia suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario che è alla base della concessione e del mantenimento del fido da parte della Banca.

6. Qualora il Cliente intrattenga, alla conclusione del contratto, un rapporto di lavoro subordinato con una delle società appartenenti al Gruppo bancario Banca Generali o al Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali, ovvero un rapporto di agenzia valido ed efficace come Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A., costituisce altresì giusta causa ai fini del precedente comma 1 la cessazione a qualsiasi titolo del suddetto rapporto di lavoro o mandato di agenzia.

7. La previsione di cui al comma precedente non si applica nei casi in cui la cessazione sia dovuta all'inserimento – anche ex art. 2112 cod. civ. - del dipendente presso altra azienda facente parte del Gruppo bancario Banca Generali e/o del Gruppo assicurativo Assicurazioni Generali oppure qualora la cessazione del rapporto di lavoro dipendente o del mandato di agenzia sia dovuta a dimissioni per accedere direttamente al trattamento di pensione per anzianità o vecchiaia.

8. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1186 cod. civ nel fido stipulato a tempo determinato.

### Portabilità del finanziamento

Qualora il Cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario finalizzato alla estinzione del fido in conto corrente concesso dalla Banca, il Cliente è tenuto a rimborsare unicamente Capitale, Interessi e Commissione Omnicomprensiva ex art. 117 bis D. Lgs. 385/1993 senza alcun altro onere aggiuntivo, neppure indirettamente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta sempre che si siano verificate tutte le condizioni necessarie alla chiusura del rapporto, ivi compreso l'estinzione di tutto quanto dovuto alla Banca per capitali, interessi, oneri e spese.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, con lettera raccomandata a.r. indirizzata a **Banca Generali S.p.A. – Ufficio Reclami** – Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano – o per posta elettronica all'indirizzo mail pec [ufficio.reclami@pec.bancagenerali.it](mailto:ufficio.reclami@pec.bancagenerali.it) o mail normale [Ufficio.Reclami@bancagenerali.it](mailto:Ufficio.Reclami@bancagenerali.it), o via fax al n. 02-69462271, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- o al *Conciliatore Bancario Finanziario* – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – attraverso le relative procedure specificatamente previste. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

Al riguardo, il cliente viene invitato a leggere attentamente l'apposito documento informativo denominato "Organi e procedure di risoluzione delle controversie" che gli è stato preventivamente consegnato, nonché a consultare la sezione "TRASPARENZA" sul sito Internet della Banca [www.bancageneraliprivate.it](http://www.bancageneraliprivate.it) ove è disponibile in versione scaricabile il documento informativo denominato "RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONI – Informativa sulla gestione dei reclami.pdf".

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria secondo i limiti e le modalità di Legge (si veda, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione).

## GLOSSARIO

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, nel rispetto della forma prevista dall'art. 120 T.U.B. – D. Lgs. 385/93 ed in presenza di espressa autorizzazione del cliente, gli interessi sono addebitati in conto corrente e sono considerati come capitale, produttivi a loro volta di interessi.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Sconfinamenti</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Resta inteso che il tasso debitore applicato ai rapporti oggetto del presente fido non potrà mai scendere sotto il valore dello spread e ciò anche qualora, per effetto dell'andamento del mercato monetario, la media mensile dell'Euribor applicato assuma un valore inferiore a 0 (zero).
<b>Tasso variabile</b>	Si definisce tasso di interesse variabile quel tasso che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di fido.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Il TEGM è il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il TAEG individua indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua. L'indicatore non esaurisce tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni).

<b>Commissione onnicomprensiva ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario</b>	I contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente oltre agli interessi, una commissione onnicomprensiva, calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Commissione di istruttoria veloce ex art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario</b>	A fronte di sconfinamento, i contratti di fido possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
<b>Valore Minimo Garanzie</b>	Valore corrente del complesso di garanzie acquisite al di sotto del quale la Banca ha la facoltà di agire per il reintegro delle stesse.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver ricevuto prima della conclusione del contratto copia del presente **Foglio Informativo**, nonché copia delle **Guide pratiche previste da Banca d'Italia** ai sensi del relativo Provvedimento del 29 Luglio 2009 ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Testo delle Disposizioni aggiornate al 15 Luglio 2015") e succ. mod e del **Modulo Standard per le Informazioni da fornire ai depositanti** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30).

Luogo \_\_\_\_\_,

Data \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTESTATARIO 1



FIRMA DELL'INTESTATARIO 2



FIRMA DELL'INTESTATARIO 3



FIRMA DELL'INTESTATARIO 4

